

BOZZA

Ordinanza relativa agli alunni con fragilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22

IL MINISTRO DELL' ISTRUZIONE

- VISTO il decreto-legge 08 aprile 2020, n. 22, recante *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera d – bis il quale prevede che *“con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e finanze e del Ministro per la Pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte [...] a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza”*;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;
- VISTA il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante *“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”*;

VISTA	la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante <i>“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005”</i> , e in particolare l’articolo 12;
VISTA	la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante <i>“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”</i> ;
VISTA	la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante <i>“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”</i> ;
VISTO	il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante <i>“Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”</i> ;
VISTO	il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante <i>“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”</i> , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
VISTA	la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18;
VISTA	la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 <i>“Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”</i> ;
VISTO	il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 6 giugno 2019, n. 461, con il quale sono state adottate le <i>“Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare”</i> ;

VISTO	il decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n. 39 recante <i>"Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021"</i> ;
VISTO	il decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020, n. 89, recante <i>"Linee guida sulla didattica digitale integrata"</i> ;
VISTI	i verbali n. 82 e n. 90 delle riunioni del Comitato Tecnico scientifico tenutesi presso il Dipartimento della Protezione Civile rispettivamente il giorno 28 maggio e il giorno 22 giugno 2020, aventi ad oggetto il Documento recante <i>"Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico"</i> ;
VISTO	il protocollo d'intesa del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 87 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19;
VISTO	il Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità COVID 19 n. 58 del 21 agosto 2020 recante <i>"Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia"</i> ;
ATTESA	l'esigenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, di adottare misure che tengano conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica digitale integrata;
VISTA	la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data __;
VISTO	il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del _____ ;
RITENUTO	di accogliere/non accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI...; SENTITO _____ il Ministro dell'economia e delle
finanze con nota n.	del _____ ;
SENTITO	il Ministro per la pubblica amministrazione con nota n. _____ del _____ ;

ORDINA

Articolo 1

(Finalità e definizioni)

1. La presente ordinanza intende garantire, per l'anno scolastico 2020/2021, la tutela del diritto allo studio degli alunni con fragilità definendo le modalità di svolgimento delle attività didattiche tenuto conto della loro specifica condizione di salute, con particolare riferimento alla condizione di immunodepressione certificata, nonché del conseguente rischio di contagio particolarmente elevato, con impossibilità di frequentare le lezioni scolastiche in presenza.

Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

- a) alunni con condizioni di salute tali da esporli ad un rischio potenzialmente maggiore di contagio da COVID-19: alunni con fragilità
- b) Didattica Digitale Integrata: DDI
- c) Pediatra di Libera Scelta: PLS
- d) Dipartimento di Prevenzione: DdP
- e) Medico di Medicina Generale: MMG

Articolo 2

(Ambito di applicazione)

1. La presente ordinanza disciplina le modalità di didattica indirizzate agli alunni fragili. La condizione di fragilità è valutata e certificata dal PLS/MMG in raccordo con il DdP territoriale. La famiglia dell'alunno rappresenta immediatamente all'istituzione scolastica la condizione di fragilità in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie.
2. Gli alunni di cui al comma 1, qualora sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza presso l'istituzione scolastica, beneficiano di forme di DDI ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti dall'istituzione scolastica, così come declinati all'articolo 3.

Articolo 1

(Finalità e definizioni)

1. La presente ordinanza intende garantire, per l'anno scolastico 2020/2021, la tutela del diritto allo studio degli alunni con fragilità definendo le modalità di svolgimento delle attività didattiche tenuto conto della loro specifica condizione di salute, con particolare riferimento alla condizione di immunodepressione certificata, nonché del conseguente rischio di contagio particolarmente elevato, con impossibilità di frequentare le lezioni scolastiche in presenza.

Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

- a) alunni con condizioni di salute tali da esporli ad un rischio potenzialmente maggiore di contagio da COVID-19: alunni con fragilità
- b) Didattica Digitale Integrata: DDI
- c) Pediatra di Libera Scelta: PLS
- d) Dipartimento di Prevenzione: DdP
- e) Medico di Medicina Generale: MMG

Articolo 2

(Ambito di applicazione)

1. La presente ordinanza disciplina le modalità di didattica indirizzate agli alunni fragili. La condizione di fragilità è valutata e certificata dal PLS/MMG in raccordo con il DdP territoriale. La famiglia dell'alunno rappresenta immediatamente all'istituzione scolastica la condizione di fragilità in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie.
2. Gli alunni di cui al comma 1, qualora sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza presso l'istituzione scolastica, beneficiano di forme di DDI ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti dall'istituzione scolastica, così come declinati all'articolo 3.

- d) effettuano monitoraggi periodici al fine di adattare le azioni volte a garantire l'effettiva fruizione delle attività didattiche;
 - e) prevedono specifiche misure a tutela dei dati dei minori anche mediante apposita integrazione del Regolamento d'istituto;
 - f) garantiscono, sulla base delle specifiche comprovate esigenze dell'alunno, una modulazione adeguata, in modalità sincrona e asincrona, dell'offerta formativa di DDI;
 - g) favoriscono il rapporto scuola - famiglia attraverso l'aggiornamento del Patto educativo di corresponsabilità e mediante attività di informazione e condivisione delle proposte progettuali delle modalità didattiche e dei percorsi di istruzione;
 - h) ai fini dell'inclusione degli alunni con fragilità e con Bisogni educativi speciali, provvedono, ove necessario e ove previsto, alla revisione dei piani educativi individualizzati ovvero dei piani didattici personalizzati già adottati, allineandoli ai criteri e alle modalità di cui al presente decreto;
- i) valutano, d'intesa con le famiglie, il ricorso ad azioni di supporto psicologico o psicopedagogico.

Articolo 4

(Valutazione ed esami di Stato)

1. La valutazione periodica e finale degli alunni fragili è condotta ai sensi della normativa vigente, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Collegio dei docenti. I docenti contitolari della classe o i consigli di classe coordinano l'adattamento delle modalità di valutazione sulla base delle specifiche modulazioni dell'attività didattica.
2. L'ordinanza che disciplina lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione contempla specifiche disposizioni inerenti i soggetti di cui al presente decreto.

Articolo 5

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza sono integrate e aggiornate, ove necessario, tenuto conto delle eventuali indicazioni dell'Istituto superiore di sanità, delle disposizioni normative sopravvenienti e dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica.